

ACCORDO SULLA COMMISSIONE PARITETICA DI FIDUCIA (CPF neuropsicologia)

tra

H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+)
l'Associazione svizzera delle
neuropsicologhe e dei neuropsicologi (ASNP)

(detti in seguito fornitori di prestazioni)

e

l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)

(detti in seguito assicuratori)

Visto l'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 31 dicembre 2003 disciplinante la remunerazione delle prestazioni ambulatorie di neuropsicologia, si conviene quanto segue:

Art. 1 Introduzione

In virtù dell'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 31 dicembre 2003 disciplinante la remunerazione delle prestazioni neuropsicologiche ambulatorie, le parti contraenti istituiscono quale organo di conciliazione contrattuale una Commissione paritetica di fiducia (CPF) competente per tutti i cantoni.

Art. 2 Compiti

¹La CPF funge da istanza di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria menzionata nell'articolo 1.

²La CPF tratta le richieste relative all'interpretazione della tariffa e alle nuove tariffazioni. Inoltre è incaricata di valutare le misure e i metodi nella neuropsicologia.

³Nelle sue raccomandazioni la CPF tiene conto dei principi di efficacia, economicità e adeguatezza.

⁴Alla CPF compete di stabilire i contributi dei non membri e la loro utilizzazione.

⁵La CPF è competente per l'esecuzione e il controllo della garanzia della qualità nonché per le decisioni in merito a eventuali sanzioni.

Art. 3 Competenze

¹Per le controversie secondo l'articolo 2.1 la Commissione non ha alcun potere di decisione.

²Sulle sue proposte di conciliazione, che hanno carattere di perizia, deve sussistere l'unanimità.

Art. 4 Organizzazione della CPF

¹La CPF è composta di:

- due rappresentanti di H+
- due rappresentanti dell'ASNP
- due rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM.

²I rappresentanti dell'ASNP non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono H+.

³I rappresentanti di H+ non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono l'ASNP.

⁴Per le altre decisioni, la CPF stabilisce la procedura.

⁵Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.

⁶La presidenza è assunta a turno dalle singole parti contraenti.

⁷La segreteria della CPF è gestita dall'Assicurazione invalidità.

⁸La CPF può definire in un regolamento lo svolgimento della procedura.

⁹Le domande destinate alla CPF sono da inviare al seguente indirizzo:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Divisione assicurazione invalidità
CPF neuropsicologia
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Art. 5 Ricorso a esperti

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altri provvedimenti per chiarire le controversie.

Art. 6 Procedura

¹Ogni richiesta rivolta alla CPF deve contenere le conclusioni, la motivazione e i documenti necessari per il giudizio del caso.

²La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

³Le sedute della CPF sono verbalizzate.

⁴La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

⁵Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale.

⁶Con riserva del capoverso 5, una proposta di conciliazione può essere contestata nel termine di 30 giorni.

⁷La pubblicazione delle proposte di conciliazione fatte dalla CPF spetta alle parti contraenti.

Art. 7 Finanziamento

¹Le parti contraenti provvedono e indennizzano i propri rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti a metà tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

²La procedura è gratuita per il richiedente. Resta riservato l'articolo 7 capoverso 3.

³Alle parti che agiscono per temerarietà può essere addebitata la totalità o una parte dei costi.

Art. 8 Entrata in vigore / disdetta

¹Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.

²La procedura di disdetta è retta dall'articolo 8 della Convenzione tariffaria del 31 dicembre 2003 disciplinante la remunerazione delle prestazioni neuropsicologiche ambulatorie.

Berna, Lucerna e Zurigo, 31 dicembre 2003

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente La direttrice

P. Saladin U. Grob

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione assicurazione invalidità
La vicedirettrice

B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il direttore ad interim

K. Stampfli

Associazione svizzera

delle neuropsicologhe e dei neuropsicologi

Il presidente Commissione assicurazione

G. Steiger A. Gonser

Commissione delle tariffe mediche LAINF

Il presidente

W. Morger